

Serie Ordinaria n. 8 - Giovedì 24 febbraio 2022

**D.g.r. 21 febbraio 2022 - n. XI/5986  
OCM vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013. Attivazione  
in Regione Lombardia della misura della ristrutturazione e  
riconversione vigneti, prevista dal programma nazionale di  
sostegno per la viticoltura per la campagna 2022/2023**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 che prevede, tra le misure di sostegno del settore vitivinicolo, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti allo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- l'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica l'articolo 54 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento UE n. 1308/2013 e che all'articolo 5 «disposizioni transitorie» - paragrafo 7 lettera b) dispone che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 52 del regolamento (UE) 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute ed i pagamenti effettuati per operazioni attuate ai sensi degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30% del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025;
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023 inviato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) alla Commissione dell'Unione Europea il 1 marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 1411 del 3 marzo 2017 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, relativo all'applicazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che in particolare all'articolo 2, comma 2, dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ivi comprese quelle inerenti:
  - a) la definizione dell'area d'intervento;
  - b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
  - c) l'individuazione dei beneficiari;
  - d) l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
  - e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
  - f) le azioni ammissibili a finanziamento;
  - g) il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate;
  - h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o il pagamento a saldo a seguito di collaudo;
  - i) il limite massimo di contributo ammesso;

j) le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149;

- il decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 591108 del 11 novembre 2021 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2022/2023» che assegna alla Regione Lombardia 11.033.518,00 euro, di cui 5.725.650,00 euro destinati alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- la nota del 2 febbraio 2022 n. 47389 del capo del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (circolare MIPAAF), che detta le modalità applicative della norma transitoria introdotta dall'articolo 5 paragrafo 7 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117, e stabilisce in particolare che:
  - il beneficiario dell'aiuto presenti una dichiarazione che fotografi la situazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023;
  - il mancato rispetto delle condizioni indicate all'articolo 5 paragrafo 7 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 o la mancata presentazione della dichiarazione sia equiparata alla mancata presentazione della domanda di pagamento e di conseguenza all'applicazione delle penalità, di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 1411/2017;

Ritenuto, sulla base dell'esperienza maturata nelle scorse campagne di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di limitare l'intervento sui vigneti ricadenti nelle zone definite e delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica finalizzati a:

- riconversione varietale, anche mediante il sovrainnesto;
- diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;

Stabilito che la superficie minima oggetto di intervento di ristrutturazione e di riconversione vigneti ammessa è pari a 0,50 ettari, fatte salve riduzioni di superficie minima nei seguenti casi:

- 0,30 ettari qualora i richiedenti conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore a 3 ettari;
- 0,10 ettari per i vigneti con valenza paesaggistica / ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%;

Ritenuto necessario specificare che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1411/2017:

- la compensazione delle perdite di reddito possa ammontare fino al 100% della perdita e non possa comunque superare l'importo massimo di 3.000,00 euro ad ettaro per gli interventi che comportino l'estirpazione di vigneti e di 1.500,00 euro ad ettaro per gli interventi che prevedano la pratica del sovrainnesto;
- il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione venga erogato nel limite del 50% dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto di costi indicati nelle tabelle di riferimento, validate dal Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000,00 euro per ettaro;
- le Regioni, nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, individuate nell'allegato 1 del presente atto, possano elevare gli importi fino al raggiungimento dell'importo massimo di 22.000,00 euro ad ettaro;

Considerato che l'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 1411/2017 dispone che le Regioni possano applicare alle domande ammissibili criteri di priorità tra quelli riportati nell'allegato C1 «Criteri di priorità e relativa ponderazione - ristrutturazione e riconversione dei vigneti» al programma nazionale di sostegno trasmesso alla Commissione Europea il 1 marzo 2018 dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento, applicando i criteri riferiti a:

- tipologia di richiedente (privilegiando il giovane agricoltore e l'imprenditore agricolo professionale);
- produzioni specifiche/tipiche e/o certificate (sostenendo l'azienda condotta secondo i canoni dell'agricoltura biolo-

gica e l'impresa con produzione viticola a DOP per almeno il 60% del totale);

- particolari situazioni aziendali (favorendo vigneti con valenza paesaggistico/ambientale ed i vigneti situati in aree svantaggiate o in aree di tutela ambientale);

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 1411/2017 e alla citata nota del 2 febbraio 2022 n. 47389 del capo del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto di demandare all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia la predisposizione della modulistica per l'applicazione della misura regionale, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per la concessione degli aiuti inerenti alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Considerato che l'erogazione del contributo sarà a cura dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, tramite pagamenti a seguito dei controlli amministrativi ed in loco;

Ritenuto di approvare:

- le disposizioni attuative della misura regionale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti del programma nazionale di sostegno, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per la campagna viticola 2022/2023, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- le schede riepilogative da trasmettere al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, come previsto dall'articolo 1, comma 3 decreto ministeriale 1411/2017, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- le tabelle di riferimento dei costi per la definizione del contributo stabilito per ogni attività prevista dalla misura, validate dal Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano, acquisite con nota pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi il 23 aprile 2021 protocollo M1.2021.0070877, di cui agli allegati 3a e 3b, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stabilito di rinviare a successivi atti della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione:

- la definizione del contributo per ogni attività sulla base dello stanziamento annuo, definito da decreto ministeriale, e dell'entità e tipologia delle domande pervenute;
- l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare le disposizioni attuative della misura regionale ristrutturazione e riconversione dei vigneti del programma nazionale di sostegno, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per la campagna viticola 2022/2023, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le schede riepilogative da trasmettere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dall'articolo 1, comma 3 decreto ministeriale 1411/2017, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare le tabelle di riferimento dei costi per la definizione del contributo stabilito per ogni attività prevista dalla misura, validate dal Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano, di cui agli allegati 3a e 3b, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di rinviare a successivi atti della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione la definizione del contributo per ogni attività sulla base dello stanziamento annuo, accordato con il decreto ministeriale e dell'entità e tipologia delle domande pervenute;

5. di rinviare a successivi atti della suddetta Struttura l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura;

6. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia la predisposizione della modulistica per l'applicazione della misura regionale, nonché la stesura del manuale delle

procedure, dei controlli e delle sanzioni per la concessione degli aiuti inerenti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

7. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33.

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1

Disposizioni attuative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del programma nazionale di sostegno per la campagna vitivinicola 2022/2023.

1. FINALITÀ
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA REGIONALE
3. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO
4. ATTIVITÀ AMMESSE
5. SUPERFICIE MINIMA OGGETTO DI INTERVENTO
6. CONTRIBUTO
7. REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI
8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
9. PUNTEGGI
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO
11. PENALITÀ

TAB. 1 AZIONI AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE

## 1. FINALITÀ

A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 del 15 aprile 2016 e del decreto ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411, con la presente deliberazione vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino.

La sintesi della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti (di seguito misura) è riportata nella scheda riassuntiva di cui all'allegato 2 del presente provvedimento redatto in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411 all'articolo 2, comma 3.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La misura si applica per la campagna 2022-2023.

La misura si applica ai vigneti che producono uva da vino sull'intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Lombardia.

Sono ammessi solo impianti di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di vini a DOP o IGP. Non è ammesso l'impianto di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di vini da tavola.

La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sul potenziale vitivinicolo. Essa prevede le seguenti attività:

- riconversione varietale;
- ristrutturazione;
- miglioramento delle tecniche di gestione.

### **Il sostegno non si applica:**

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ai sensi dall'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n° 1308/2013. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto d'impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- b) agli impianti abbandonati (superfici vitate abbandonate), così come definiti all'articolo 2, paragrafo 1 lettera d) del regolamento delegato UE 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017
- c) agli impianti viticoli che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto e al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro; le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP o da situazioni tradizionali avallate dal Consorzio di tutela;

- e) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi/ettaro per gli impianti allevati a pergola;
- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per vini da tavola;
- g) alla normale gestione dei vigneti, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato UE 2016/1149.

Si utilizzano le seguenti definizioni:

Azione: singolo intervento agronomico (estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle etc.) necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto;

Attività: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione, reimpianto per motivi fitosanitari;

Operazione: l'insieme delle attività comprese in un progetto oggetto di domanda di aiuto.

### 3. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO

Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla misura:

#### **A. impresa individuale:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

#### **B. società agricola:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

#### **C. società cooperativa:**

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci;
- in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

#### **D. impresa associata:**

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni.

I richiedenti devono essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, salvo il caso di esonero.

Alla data di presentazione della domanda tali soggetti devono:

- avere aperto un fascicolo aziendale (asset aziendale) presso il Sistema informativo agricolo della Lombardia (SISCO);
- essere conduttori di superficie vitata (varietà di uve da vino) oppure detenere autorizzazioni al reimpianto o diritto di impianto da convertire in autorizzazioni valide e superfici idonee all'impianto secondo quanto previsto dalla presente misura.

I vigneti oggetto della richiesta di aiuto devono essere regolarmente iscritti nello schedario regionale delle superfici vitate, presente sul Sistema informativo agricolo della Lombardia (SISCO).

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dalla presente misura sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Il conduttore, che non sia proprietario della superficie vitata oggetto di intervento, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, dovrà allegare alla stessa una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario, di consenso all'esecuzione degli interventi e di mantenimento degli impegni assunti con la domanda di aiuto

#### 4. ATTIVITÀ AMMESSE

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

**A. riconversione varietale** che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale.

Le attività sono:

- A.1** estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- A.2** reimpianto con autorizzazione / diritto di reimpianto da convertire in autorizzazione;
- A.3** sovrainnesto che si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi/ettaro uguale o superiore a 4.000;
- A.4** impianto anticipato di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;

**B. ristrutturazione** che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite.

Le attività sono:

- B.1** estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda;
- B.2** reimpianto con autorizzazione / diritto di reimpianto da convertire in autorizzazione;
- B.4** impianto anticipato di un vigneto nell'ambito della stessa azienda

**C. Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti** anche attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l'ordinaria manutenzione.

Le attività sono:

- C1.1** modifica delle strutture di sostegno della vite;
- C1.2** incremento della densità di impianto di almeno il 20%;
- C1.3** incremento della densità di impianto e contestuale modifica delle strutture di sostegno.

Le attività C.1.1 - C.1.2 - C.1.3 sono autorizzate solo per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%.

Nella tabella 1 sono riportate le tipologie di attività ammesse e la relativa codifica.

Per le operazioni di ristrutturazione e riconversione si deve prevedere:

- a) l'utilizzo di varietà di vite per uva da vino, riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Lombardia, in conformità all'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002;
- b) l'utilizzo di materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
- c) il rispetto delle indicazioni tecniche contenute nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP della Lombardia o di situazioni tradizionali avallate dal Consorzio di tutela.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura devono essere razionali e, se possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, compatibilmente con le caratteristiche ambientali della zona di produzione, ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117, i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 52 del regolamento (UE) 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute ed i pagamenti effettuati

per operazioni attuate ai sensi degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30% del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025;

La circolare del Mipaaf n. 47839 del 2 febbraio 2022 detta le modalità attuative dell'articolo 5, paragrafo 7 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/2117 e stabilisce in particolare che:

- il beneficiario dell'aiuto presenti una dichiarazione che fotografi la situazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023;
- il mancato rispetto delle condizioni indicate all'articolo 5 paragrafo 7 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 o la mancata presentazione della suddetta dichiarazione sia equiparata alla mancata presentazione della domanda di pagamento e di conseguenza all'applicazione delle penalità, di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n.1411/2017;

Tempi, contenuti e modalità di presentazione della suddetta dichiarazione saranno precisati in dettaglio nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di OPR Lombardia per la presente misura.

È ammesso il cambio di beneficiario nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale.

Il beneficiario della misura è tenuto a rispettare nella sua azienda gli obblighi derivanti dalla condizionalità, nei tre anni che decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento, ai sensi del regolamento UE 1308/2013.

Le superfici impiantate, che beneficiano dei contributi previsti dal presente provvedimento, devono mantenere la destinazione produttiva per 5 anni dal pagamento finale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 71 del regolamento UE 1303/2013, pena la restituzione del sostegno percepito.

I vincoli di cui sopra sono trasferiti dal soggetto cedente al subentrante, in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Le attività A4 e B4, impianto anticipato di un vigneto nell'ambito di una stessa azienda, ovvero l'impianto di una superficie vitata con l'impegno a estirpare un vigneto in conduzione (esistente) e di pari superficie entro la fine del quarto anno dalla data dell'impianto delle nuove viti, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1308/2013, sono permesse qualora il richiedente non possieda altre autorizzazioni al reimpianto valide oppure ne possieda in quantità insufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta.

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, **non sono ammissibili** i costi delle seguenti azioni:

- normale gestione del vigneto, finalizzata al suo ordinario mantenimento. La sostituzione parziale o totale di strutture di sostegno non finalizzata a cambiamenti di tecniche di gestione è da intendersi manutenzione ordinaria;
- protezioni contro danni arrecati da selvaggina, uccelli, grandine;
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento;
- costruzione di strade carrozzabili ed elevatori;



- acquisto di veicoli agricoli.

Per effettuare le operazioni di reimpianto vigneti **non possono essere utilizzate:**

1. le **autorizzazioni di nuovo impianto**, concesse ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013;
2. le **autorizzazioni, derivanti dalla conversione di diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento (ovvero acquistati da altri produttori)**, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9.

## 5. SUPERFICIE MINIMA OGGETTO DI INTERVENTO

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione vigneti ammessa a beneficiare dell'aiuto è stabilita:

- in **0,50 ettari** per le domande presentate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) in *forma singola*;
- in **0,30 ettari** qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari.
- in **0,10 ettari** per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%.

## 6. CONTRIBUTO

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle seguenti forme:

- a) **compensazione ai produttori per le perdite di reddito**, conseguenti all'esecuzione dell'operazione, può ammontare fino ad un massimo di **3.000 euro/ettaro**, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del MIPAAF 8 marzo 2010 n. 2862, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni. Essa è erogata per una sola annualità;
- b) **contributo** ai costi di ristrutturazione e di riconversione nel limite del 50% sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei costi indicati nelle tabelle di riferimento, validate dal Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano, fino a un importo massimo di **16.000,00 euro/ettaro**;

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, il contributo ai costi, di cui al precedente punto b), non può superare l'importo massimo di **22.000 euro/ettaro**, per gli interventi realizzati in zone caratterizzate da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 metri, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%, localizzati nella zona di produzione dei vini DOP e IGP della provincia di Bergamo, della provincia di Brescia, della provincia di Pavia, della provincia di Sondrio e nella zona IGT Terre Lariane.

I beneficiari, che beneficiano dell'aiuto, di cui sopra, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio

viticolo, nel modo meno invasivo ed il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

Relativamente al precedente punto b), le spese sostenute devono essere documentate con fattura ed essere coerenti con le tabelle di riferimento dei costi di cui all'allegato 3a.

La compensazione per le perdite di reddito è concessa solo per le azioni A1 e B1 estirpazione e reimpianto. Per l'azione A3 l'indennizzo per perdite di reddito è concesso fino a un massimo di **1.500,00 euro/ettaro**.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora l'intervento sia realizzato utilizzando autorizzazioni al reimpianto non provenienti da operazioni di ristrutturazione e riconversione oppure impiegando autorizzazioni al reimpianto anticipato.

Il sostegno comunitario previsto dalla misura non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi (data di presentazione della domanda di saldo). Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venire presentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Le spese sostenute devono essere comprovate tramite la presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità all'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 ed entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento finale (a saldo), dopo aver concluso i lavori.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso, previa presentazione di una garanzia fideiussoria pari al 110% del valore dell'anticipo. Il restante 20% verrà liquidato a seguito di presentazione di domanda di pagamento a saldo, a conclusione dei lavori.

Nell'allegato 3a, tabelle di riferimento dei costi, sono riportati i costi specifici di riferimento relativi alle singole voci di spesa riconducibili all'esecuzione delle azioni di cui alle attività di riconversione e ristrutturazione elencate nel precedente paragrafo 4, punti A) B) e C).

I valori riportati nelle tabelle di riferimento dei costi sono stati valutati conformi dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano.

In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i **lavori in economia**, sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, come previsto nel programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023, inviato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione dell'Unione Europea entro il 1 marzo 2018.

In particolare, il beneficiario presenta una dichiarazione, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, nel quale indica i lavori in economia. Il relativo importo è erogato nel rispetto della normativa comunitaria vigente (art. 45, comma 3, lettera a) regolamento 2016/1149, ovvero "il sostegno erogato per l'operazione che comprende i lavori in economia non può essere superiore al totale delle spese ammissibili, esclusi i lavori in economia, al termine dell'operazione". Pertanto, le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammessa.

Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione.

## **7. REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI**

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento 1308/2013 e dell'articolo 15 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'autorità competente per una superficie minima di 0,1 ettari.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del **5%** dei fondi assegnati annualmente alla Regione Lombardia per la misura. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Le domande di aiuto per il reimpianto per motivi fitosanitari seguono le procedure indicate nel presente atto e per quanto non espressamente riportato valgono le disposizioni dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1411/2017.

## **8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

In conformità all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, la domanda di aiuto deve contenere, pena la non ricevibilità della stessa, i dati identificativi del richiedente ed i seguenti elementi:

- a. la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b. le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma delle attività) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il cronoprogramma delle attività, di cui al precedente punto b., deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena l'inammissibilità della stessa ed è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Il cronoprogramma è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo lo scadenziario previsto nella domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore, di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, o di situazioni riconducibili all'articolo 26, comma 5 lettera a) e b) del regolamento di esecuzione UE 2016/1150, richieste e riconosciute dagli uffici istruttori competenti.

Le domande ammissibili per ciascun bando, ma non finanziate per mancanza di risorse economiche, decadono.

## 9. PUNTEGGI

Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

### 1. Criteri riferiti a "Tipologia richiedente":

#### 1.a Imprenditori agricoli professionali (iscrizione IAP):

- o **Nel caso di azienda individuale** l'azienda si identifica con la persona fisica e il punteggio è assegnato quando il conduttore è in possesso della qualifica di IAP;
- o **Nel caso di società** di persone, cooperative (ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile) e di capitale, il punteggio è assegnato nel caso in cui la società abbia ottenuto la qualifica di IAP;

Ai fini dell'ottenimento del punteggio, la domanda potrà essere firmata da qualsiasi socio o amministratore anche non in possesso della qualifica di IAP.

#### 1.b Aziende condotte da giovani imprenditori agricoli.

Per **giovane agricoltore** si intende il produttore che al momento della presentazione della domanda:

- ha un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- s'insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire dalla data **1 gennaio 2018**, secondo una delle seguenti modalità:
  - a. impresa agricola individuale: in qualità di titolare;
  - b. società agricola: legale rappresentante di società agricola. In tal caso la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non deve ancora aver compiuto i 40 anni di età. Il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;
  - c. società cooperativa: legale rappresentante di una cooperativa agricola avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. In tal caso la metà dei soci e del Consiglio di amministrazione non deve aver compiuto i 40 anni di età. Il giovane amministratore e/o legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento fa fede la data dell'atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Per le tre modalità sopra enunciate, si considera primo insediamento il possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ l'apertura della partita IVA per la prima volta come imprenditore agricolo;
- ✓ l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (sezione speciale "Impresa agricola" o sezione "Coltivatore diretto").

Quale data di primo insediamento in un'impresa/società agricola si considera la data più remota tra le seguenti:

- **in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA:**
  - ✓ data della prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;
  - ✓ data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
  - ✓ data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito.
- **in caso di azienda che gode del regime di esonero**, stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni:
  - ✓ data della prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
  - ✓ data della prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);
  - ✓ data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso (regolarmente registrati), qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
  - ✓ data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito;
- ha sufficiente capacità e competenza professionale, ovvero possiede uno dei seguenti requisiti:
  - ha esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un'impresa/società agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli;
  - ha conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali;
  - ha conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni.

## 2. Criteri riferiti a "Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate":

2.a Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del regolamento CE 834/07 e regolamento CE 889/08) che:

- sono iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per la misura di ristrutturazione;
- oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e ricevuto il documento giustificativo rilasciato dall'organismo di controllo incaricato;

Il punteggio viene attribuito solo se tutta la superficie viticola aziendale è condotta secondo i canoni dell'agricoltura biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell'art 40 reg CE 889/2008.

- 2.b** Impresa con propria produzione viticola a DOP per almeno il 60% della produzione propria totale realizzata nell'ultima campagna precedente a quella della presentazione della domanda di aiuto. La produzione viticola propria a DOP e la produzione viticola propria totale sono verificate con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente.

In sede di istruttoria per il calcolo della produzione viticola propria a DOP si deve fare riferimento alle uve prodotte al netto di acquisizioni.

**3. Criteri riferiti a "Particolari situazioni aziendali":**

- 3.a** Azienda con vigneti aventi valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%;
- 3.b** Azienda con vigneti situati in aree svantaggiate di montagna. L'assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta ricade nei comuni elencati nell'allegato B al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020;
- 3.c** Aziende con vigneti situati in aree di tutela ambientale (aree a parco riconosciute dalla Regione Lombardia). L'assegnazione del punteggio è possibile quando almeno il 50% della superficie vitata richiesta è situato in aree di tutela ambientale;

La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente:

	Criteria riferiti a:		Punteggio	
1	<b>Tipologia Richiedente</b>	<b>1.a</b>	Titolare o rappresentante legale) con un'età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda	10
		<b>1.b</b>	Imprenditore agricolo professionale (IAP)	10
2	<b>Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate</b>	<b>2.a</b>	Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08)	15
		<b>2.b</b>	Impresa con propria produzione viticola a DOP di almeno il 60% della propria produzione totale realizzata nell'ultima campagna	15
3	<b>Particolari situazioni aziendali</b>	<b>3.a</b>	Azienda con vigneti aventi valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%	20
		<b>3.b</b>	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	10
		<b>3.c</b>	Aziende con vigneti situati in area di tutela ambientale	5

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente (titolare/rappresentante legale) anagraficamente più giovane e firmatario della domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda.

Tutti i requisiti che danno origine a punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e contestualmente devono essere dichiarati (fatta eccezione per il requisito delle aree svantaggiate).

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le risorse da impegnare sulle misure attivate del piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo.

La competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, provvederà al riparto per territorio e per tipologia di attività di misura sulla base delle risorse disponibili sul piano nazionale di sostegno e sulla base delle richieste ammissibili a finanziamento presentate alle competenti strutture territoriali regionali competenti in materia di agricoltura foreste caccia e pesca (AFCP) di Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio.

Successivamente l'Organismo Pagatore Regionale provvederà all'approvazione della graduatoria regionale dei beneficiari e alla redistribuzione delle eventuali economie di spesa, nel rispetto dei punteggi indicati dalle competenti strutture AFCP di Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio, ammettendo i beneficiari nel limite degli importi assegnati dalle competenti strutture AFCP di Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio.

## 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO

Le procedure inerenti:

- presentazione delle domande;
- controllo di ricevibilità;
- impegni del beneficiario;
- istruttoria delle domande;
- controlli;
- penalità;
- liquidazione dell'aiuto;

sono riportate per quanto di competenza sul Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di OPR Lombardia per la misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo.

## 11. PENALITÀ

Si applicano le disposizioni previste all'articolo 10 del decreto ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411.

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie ammessa a finanziamento e la superficie realizzata, determinata tramite i controlli in loco, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, capoverso III del regolamento delegato (UE) 2016/1149.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o nel caso di anticipi viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Sulla base di quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, capoversi IV, V e VI del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- a) **non supera il 20%**, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;



- b) **supera il 20%, ma è uguale o inferiore al 50%**, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
- c) **supera il 50%**, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Il beneficiario che ricade nella suddetta fattispecie **c)** non potrà accedere alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di 3 anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione o nei 3 anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

La stessa penalità, cioè la decadenza della domanda di aiuto e l'esclusione dalla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica anche ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di OPR Lombardia.

Ai sensi della circolare del Mipaaf n. 47839 del 2 febbraio 2022, il mancato rispetto delle condizioni indicate all'articolo 5 paragrafo 7 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 (sostenere almeno il 30% del totale delle spese pianificate entro il 15 ottobre 2023) o la mancata presentazione della dichiarazione, che fotografi la situazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023, è equiparata alla mancata presentazione della domanda di pagamento e di conseguenza all'applicazione delle penalità, di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n.1411/2017, che determinano la decadenza della domanda di sostegno e l'esclusione del beneficiario dal sostegno della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di tre anni successivi.

TAB 1 ATTIVITÀ AMMESSE E CODIFICA CORRISPONDENTE

<b>Riepilogo Tipologie</b>	
descrizione	
A1	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO</b>
A1.1	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
A1.2	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
A2	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI</b> da convertire in autorizzazioni
A2.1	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO
A2.2	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
A3	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO</b>
A3.1	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO
A3.2	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
A4	<b>IMPIANTO ANTICIPATO DI UN VIGNETO NELL’AMBITO DELLA STESSA AZIENDA</b>
A4.1	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO ANTICIPATO
A4.2	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO ANTICIPATO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
B1	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO</b>
B1.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
B1.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
B2	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI</b> da convertire in autorizzazioni
B2.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO
B2.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
B4	<b>IMPIANTO ANTICIPATO DI UN VIGNETO NELL’AMBITO DELLA STESSA AZIENDA</b>
B4.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO ANTICIPATO
B4.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO ANTICIPATO (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
C1	<b>MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO</b> (VIGNETI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
C1.1	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO
C1.2	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – INCREMENTO DELLE DENSITÀ DI IMPIANTO DI ALMENO IL 20%
C1.3	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO - INCREMENTO DELLE DENSITÀ DI IMPIANTO + MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO

Allegato 2

## Allegato I

### Regione Lombardia

#### 1. SPECIFICHE TECNICHE:

##### 1.1 Area di intervento \*:

- intero territorio regionale Si

##### 1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP \*:

Tutte le DOP e IGP della Lombardia Si  No

##### 1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti \*:

- imprenditori agricoli singoli [  ]  
 - associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [  ]  
 - cooperative agricole [  ]  
 - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [  ]

##### 1.4 Varietà:

Sono ammesse tutte le varietà coltivabili nel territorio della Regione Lombardia riportate nell'elenco seguente, fatto salvo quanto previsto nei singoli disciplinari di riduzione delle DOP e IGP.

VARIETA' IDONEE ALLA COLTIVAZIONE			
codice nazionale	varietà	sinonimi	unità amministrativa
12	ANCELOTTA N.	LANCELLOTTA	REGIONE LOMBARDIA
19	BARBERA N.		REGIONE LOMBARDIA
490	BELLAGNA N.	UVA CAGNA	REGIONE LOMBARDIA
35	BONARDA N.	UVA RARA	REGIONE LOMBARDIA
269	BUSSANELLO B.		REGIONE LOMBARDIA
42	CABERNET FRANC N.	CABERNET	REGIONE LOMBARDIA
43	CABERNET SAUVIGNON N.	CABERNET	REGIONE LOMBARDIA
336	CARMENERE N.	CABERNET, CABERNET NOSTRANO, CABERNET ITALIANO	REGIONE LOMBARDIA
298	CHARDONNAY B.		REGIONE LOMBARDIA
69	CORTESE B.	BIANCA FERNANDA	REGIONE LOMBARDIA
70	CORVINA N.	CRUINA	REGIONE LOMBARDIA
71	CROATINA N.	BONARDA (esclusivamente per VQPRD "Oltrepo Pavese")	REGIONE LOMBARDIA
73	DOLCETTO N.	ORMEASCO	REGIONE LOMBARDIA
78	ERBALUCE B.		REGIONE LOMBARDIA
84	FORTANA N.	UVA D'ORO	REGIONE LOMBARDIA
86	FRANCONIA N.		REGIONE LOMBARDIA
88	FREISA N.		REGIONE LOMBARDIA
92	GARGANEGA B.	GARGANEGO	REGIONE LOMBARDIA
474	GRAPPELLO RUBERTI N.		REGIONE LOMBARDIA

102	GROPPELLO DI MOCASINA N.		REGIONE LOMBARDIA
103	GROPPELLO DI S. STEFANO N.		REGIONE LOMBARDIA
104	GROPPELLO GENTILE N.	GROPPELLO	REGIONE LOMBARDIA
299	INCROCIO MANZONI 6.0.13 B.		REGIONE LOMBARDIA
110	INCROCIO TERZI N.1 N.		REGIONE LOMBARDIA
277	INVERNENGA B.		REGIONE LOMBARDIA
305	KERNER B.		REGIONE LOMBARDIA
112	LAGREIN N.		REGIONE LOMBARDIA
115	LAMBRUSCO DI SORBARA N.		REGIONE LOMBARDIA
116	LAMBRUSCO GRASPAROSSA N.	LAMBRUSCO, GRASPAROSSA GROPPELLO	REGIONE LOMBARDIA
117	LAMBRUSCO MAESTRI N.	LAMBRUSCO, GROPPELLO MAESTRI	REGIONE LOMBARDIA
118	LAMBRUSCO MARANI N.	LAMBRUSCO	REGIONE LOMBARDIA
120	LAMBRUSCO SALAMINO N.	LAMBRUSCO	REGIONE LOMBARDIA
121	LAMBRUSCO VIADANESE N.		REGIONE LOMBARDIA
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	MALVASIA	REGIONE LOMBARDIA
279	MALVASIA DI CANDIA AROMATICA B		REGIONE LOMBARDIA
144	MARZEMINO N.	BERZEMINO, BERZAMINO	REGIONE LOMBARDIA
852	MERERA N.		REGIONE LOMBARDIA
146	MERLOT N.		REGIONE LOMBARDIA
302	MEUNIER N.		REGIONE LOMBARDIA
148	MOLINARA N.		REGIONE LOMBARDIA
392	MORADELLA N.		REGIONE LOMBARDIA
150	MONTEPULCIANO N.		REGIONE LOMBARDIA
153	MOSCATO BIANCO B.	MOSCATO, MOSCATELLONE MOSCATELLO,	REGIONE LOMBARDIA
308	MOSCATO DI SCANZO N.		REGIONE LOMBARDIA
154	MOSCATO GIALLO B.	MOSCATO, MOSCATELLONE MOSCATELLO,	REGIONE LOMBARDIA
156	MOSCATO ROSA RS	MOSCATO DELLE ROSE	REGIONE LOMBARDIA
158	MULLER THURGAU B.		REGIONE LOMBARDIA
160	NEBBIOLO N.	SPANNA, CHIAVENNASCA	REGIONE LOMBARDIA
161	NEGRARA N.		REGIONE LOMBARDIA
335	PETIT VERDOT N:		REGIONE LOMBARDIA
191	PIGNOLA N.		REGIONE LOMBARDIA
193	PINOT BIANCO B.	PINOT	REGIONE LOMBARDIA
194	PINOT GRIGIO G.	PINOT	REGIONE LOMBARDIA
195	PINOT NERO N.	PINOT	REGIONE LOMBARDIA
204	RABOSO VERONESE N.		REGIONE LOMBARDIA
301	REBO N.		REGIONE LOMBARDIA
210	RIESLING B.		REGIONE LOMBARDIA
209	RIESLING ITALICO B.	RIESLING	REGIONE LOMBARDIA
212	RONDINELLA N.		REGIONE LOMBARDIA
215	ROSSOLA NERA N.	ROSSOLA	REGIONE LOMBARDIA
218	SANGIOVESE N.	SANGIOVETO	REGIONE LOMBARDIA
221	SAUVIGNON B.		REGIONE LOMBARDIA

Serie Ordinaria n. 8 - Giovedì 24 febbraio 2022

222	SCHIAVA GENTILE N.	SCHIAVA	REGIONE LOMBARDIA
223	SCHIAVA GRIGIA N.	SCHIAVA	REGIONE LOMBARDIA
289	SCHIAVA GROSSA N.	SCHIAVA	REGIONE LOMBARDIA
224	SCHIAVA N.		REGIONE LOMBARDIA
231	SYRAH N.	SHIRAZ	REGIONE LOMBARDIA
232	TEROLDEGO N.		REGIONE LOMBARDIA
234	TIMORASSO B.		REGIONE LOMBARDIA
235	TOCAI FRIULANO B.	TUCHI	REGIONE LOMBARDIA
238	TRAMINER AROMATICO Rs.		REGIONE LOMBARDIA
239	TREBBIANO DI SOAVE B.	TURBIANA, TREBBIANO DI LUGANA	REGIONE LOMBARDIA
240	TREBBIANO GIALLO B.		REGIONE LOMBARDIA
242	TREBBIANO ROMAGNOLO B.		REGIONE LOMBARDIA
244	TREBBIANO TOSCANO B.		REGIONE LOMBARDIA
248	UVA RARA N.		REGIONE LOMBARDIA
250	VELTLINER B.		REGIONE LOMBARDIA
251	VERDEA B.	COLOMBANA BIANCA	REGIONE LOMBARDIA
337	VERDESE B.		REGIONE LOMBARDIA
264	VESPOLINA N.	UGHETTA	REGIONE LOMBARDIA
418	ERBAMAT B		PROVINCIA DI BRESCIA
422	MAIOLINA N.		PROVINCIA DI BRESCIA
433	SERBINA N.		PROVINCIA DI BRESCIA
441	MORNASCA N		PROVINCIA DI PAVIA
480	IASMA ECO 1 N.		REGIONE LOMBARDIA
481	IASMA ECO 2 N.		REGIONE LOMBARDIA
482	IASMA ECO 3 B.		REGIONE LOMBARDIA
483	IASMA ECO 4 B.		REGIONE LOMBARDIA

SEZIONE VARIETA' di VITI IDONEE DA INCROCIO INTERSPECIFICO			
tra Vitis vinifera e altre specie americane od asiatiche			
codice nazionale	varietà	sinonimi	unità amministrativa
465	Cabernet Carbon N.		REGIONE LOMBARDIA
466	Cabernet Cortis N.		REGIONE LOMBARDIA
468	Helios B.		REGIONE LOMBARDIA
469	Johanniter B.		REGIONE LOMBARDIA
470	Prior N.		REGIONE LOMBARDIA
471	Solaris B.		REGIONE LOMBARDIA
416	Bronner B.		REGIONE LOMBARDIA
497	FLEURTAI B.	sinonimo UD-34.111	REGIONE LOMBARDIA
498	JULIUS N.	sinonimo UD-36.030	REGIONE LOMBARDIA
500	SORELI B.	sinonimo UD-34.113	REGIONE LOMBARDIA
844	SAUVIGNON KRETOS B.	sinonimo UD-76.026	REGIONE LOMBARDIA
845	SAUVIGNON NEPIS B.	sinonimo UD-55.098	REGIONE LOMBARDIA
846	SAUVIGNON RYTOS B.	sinonimo UD-55.100	REGIONE LOMBARDIA
840	CABERNET EIDOS N.	sinonimo UD-58.083	REGIONE LOMBARDIA

841	CABERNET VOLOS N.	sinonimo UD-32.078	REGIONE LOMBARDIA
842	MERLOT KANTHUS N.	sinonimo UD-31.122	REGIONE LOMBARDIA
843	MERLOT KHORUS N.	sinonimo UD-31.125	REGIONE LOMBARDIA

**1.5 Forme di allevamento:**

- previste \*:

GUYOT

CORDONE SPERONATO

CASARSA

ARCHETTO

SPALLIERA

CONTROSPALLIERA

ARCHETTO VALTELLINESE E SUE VARIANTI

PERGOLA

SILVOZ

**1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro \*:**

forma di allevamento	ceppi/ha
<b>GUYOT / CORDONE SPERONATO/ e simili</b>	<b>4.000</b>
<b>ARCHETTO VALTELLINESE / e simili</b>	<b>4.000</b>
<b>PERGOLA</b>	<b>2.000</b>

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di **2.000** ceppi/ettaro.

**1.7 Superficie minima:**- domanda singola: **0,5 ha**- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha: **0,3 ha**- deroghe specifiche: **0,1 ha** motivazione:

deroga prevista per vigneti caratterizzati da uno dei seguenti elementi:

- altitudine superiore ai 500mt;
- pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%;
- presenza di terrazzamenti delimitati da muri in sasso.

**1.8 Azioni previste \*:***(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)*

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con autorizzazione
- sovrainnesto
- impianto anticipato

## b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [ X ]
- reimpianto con diritto [ X ]
- sovrainnesto [..]
- impianto anticipato [ X ]

## c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [ X ]
- reimpianto con diritto [ X ]
- sovrainnesto [ ]
- impianto anticipato [ X ]

## d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) [ X ]
- livellamento del suolo [ X ]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [ X ]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [..]
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ X ]
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto [ ]
- incremento della densità di impianto di almeno il 20% [ X ]

**1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto : 15 anni**
**1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le AZIONI di ristrutturazione \*: 3 anni**
**2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:**
**2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] \*: 50%**

- sulle spese sostenute [ ]
- % massima [4] \*: 50 %

[4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza

**2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] \*:**

- sulle spese sostenute
- Importo massimo [5] \*: 16.000,00 euro/ettaro
- Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):
- pendenza superiore al 30%: 22.000,00 euro/ettaro
- altitudine superiore a 500 mt: 22.000,00 euro/ettaro
- vigneti terrazzati sostenuti da muri in sasso: 22.000,00 euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

[5] comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro ovvero 15.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

[6] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro

[7] comunque non superiore a 22.000 euro/ettaro ovvero 24.500 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

**2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito**

- metodo di determinazione della perdita di reddito \*:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

Metodo definito dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010

Importo della perdita di reddito \*: 3000 euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP \_\_\_\_\_ 5.895 euro/ettaro  
per IGP \_\_\_\_\_ 4.976 euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

Compensazione per le perdite di reddito [8] \*: 3.000,00 euro/ettaro

[8] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro

#### 2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro\*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

Attività	Costo massimo delle opere calcolato in base alle tabelle regionali		totale costi delle opere	Ammontare dell'indennizzo per le perdite di reddito	Ammontare del sostegno comunitario o contributo massimo erogabile
	Estirpazione	Realizzazione			
	vigneto	lavori	a + b		
	euro/ettaro	euro/ettaro	euro/ettaro	euro/ettaro	euro/ettaro
	a	b	c	d	[(c:2) + d]
estirpo e reimpianto	9.500	37.892	47.392	3000	26.692
reimpianto		37.892	37.892		18.946
sovrainnesto		12.480	12.480	1500	7.740
reimpianto anticipato		37.892	37.892		18.946
estirpo e reimpianto (*)	12.912	48.453	61.365	3000	33.683
reimpianto (*)		48.453	48.453		24.227
sovrainnesto (*)		12.480	12.480	1500	7.740
reimpianto anticipato (*)		48.453	48.453		24.227
modifica strutture di sostegno (*)		23.142	23.142		11.571
incremento densità di impianto (*)		13.605	13.605		6.803

(\*) azione eseguita per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%

#### 2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto \*:

- anticipato  [ X ]  
- a collaudo  [ X ]

(si possono barrare entrambe le caselle)

### Allegato II

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli



**1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO <sup>1</sup> (B) <sup>2</sup>:**

- *azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:*
  - estirpazione dell'impianto viticolo [ X ]
  - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [ X ]
  - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [ X ]
  
- *azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
  - analisi del suolo [ X ]
  - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [ X ]
  - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [ X ]
  - aratura [ X ]
  - erpicatura [ X ]
  - fresatura [ X ]
  - trattamenti antiparassitari e diserbo [ X ]
  - concimazione organica e minerale [ X ]
  
- *azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:*
  - squadra dell'impianto [ X ]
  - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [ X ]
  - innesto / reinnesto [ X ]
  - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [ X ]
  - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [ X ]

**2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):**

- *azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:*

<sup>1</sup> E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

<sup>2</sup> E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

- modifica del profilo del terreno [ X ]
- livellamento del suolo [ X ]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine [ X ]
- **azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:**
  - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [ X ]
- **azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:**
  - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ X ]
  - incremento della densità di impianto di almeno il 20% [ X ]
- **azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
  - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto [ ]

### 3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
  - Costruzione di schermi
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- protezione da uccelli per esempio attraverso
  - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
  - Macchine per spaventare gli uccelli
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- elevatori

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l'OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle azioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazioni di interventi.

**RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI  
PNS settore vitivinicolo**
**a partire da campagna 2021-2022**

vigneti in zona collinare e di pianura attività A1. estirpazione e reimpianto di un vigneto costo massimo impianto per ettaro sesto d'impianto: 1.00x2.40 e forma di allevamento: guyot											
Descrizione	numero o q.li	costo unitario	personale		mezzi meccanici		sub. totale	totale			
			ore	costo orario	ore	costo orario					
INTERVENTI PREPARAZIO NE SUOLO (*)	Spese estirpo vigneto, Smaltimento palificazione, Raccolta e trasporto ceppi, radici e altri residui vegetali		3		108,89	€ 15		€ 4.900	€ 9.500		
							€ 1.000				
							40	€ 90		€ 3.600	
	preparazione terreno (*)	<i>Scasso e/o aratura, ripuntatura livellamento erpicoltura e fresatura</i>						18	€ 90	€ 1.620	€ 2.670
								15	€ 70	€ 1.050	
								12	€ 100	€ 1.200	
					15	€ 70		€ 1.050	€ 1.050		
	concimazione organica (*)		30	€ 20,00					€ 600	€ 880	
							4	€ 70	€ 280		
	concimazione minerale (compreso spandimento)		4	€ 45,00					€ 180	€ 180	
diserbo (compresa distribuzione)		2	€ 85,00			2		€ 170	€ 170		
Tracciamento per impianto (quando non compreso in messa a dimora barb. (*))				70	€ 15			€ 1.050	€ 1.050		
<b>spesa totale interventi di preparazione suolo</b>								<b>€ 16.700</b>			
MATERIALI	Acquisto ancore e tirante		140	€ 4,00				€ 560	€ 560		
	Acquisto pali interni (legno o metallo)		900	€ 6,70				€ 6.030	€ 6.030		
	acquisto pali testata in pino, castagno tratatti, metallo		100	€ 13,50				€ 1.350	€ 1.350		
	Acquisto barbatelle innestate		4348	€ 1,50				€ 6.522	€ 6.522		
	Acquisto tondino in ferro		4278	€ 0,80				€ 3.422	€ 3.422		
	Acquisto fili in acciaio		4,5	€ 200,00				€ 900	€ 900		
	Acquisto gancetti tralcio/filo		4200	€ 0,70				€ 2.940	€ 2.940		
	Legacci e tutori filo		3200	€ 0,04				€ 128	€ 128		
	Messa a dimora barbatelle (*)		4300	€ 0,60				€ 2.580	€ 2.580		
	Messa in opera di impianto di sostegno sulla fila (*)		900	€ 3,00				€ 2.700	€ 2.700		
	Messa in opera fili, tutori, ganci, arpette, ecc. (*)				144	€ 15			€ 2.160	€ 2.160	
messa a dimora testata/ancora (*)		100	€ 14,00					€ 1.400	€ 1.400		
<b>spesa totale materiali</b>								<b>€ 30.692</b>			
								<b>totale</b>	<b>€ 47.392</b>		

(\*) nel caso di esecuzione di lavori in economia si fa sempre riferimento ai valori massimi che devono essere ridotti del 25%

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano

**RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI  
PNS settore vitivinicolo**

**a partire da campagna 2021-2022**

<b>vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con 4000 ceppi/ettaro in zona collinare, di pianura e di montagna</b>			
<b>attività A3. sovrainnesto</b>			
<b>costo massimo impianto per ettaro</b>			
<b>Voce di spesa</b>	<b>ore</b>	<b>costo €/ora</b>	<b>costo</b>
Capitozzatura piante e scortecciatura ceppo con spazzola (*)	80	15	€ 1.200,00
Raccolta e trasporto materiale vegetale asportato (*)	80	15	€ 1.200,00
Operazione di innesto a gemma			7600
Acquisto materiale vivaistico (gemme)			880
Operazione di sanificazione, trattamento delle piante e irrigazioni			€ 1.600,00
		<b>totale</b>	<b>€ 12.480,00</b>

(\*) nel caso di esecuzione di lavori in economia si fa sempre riferimento ai valori massimi che devono essere ridotti del 25% e deve essere dimostrata l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano

**RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI  
PNS settore vitivinicolo**

a partire da campagna 2021-2022

vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%					
attività A1. estirpazione e reimpianto di un vigneto nell'ambito della stessa azienda					
costo per ettaro di vigneto					
Sesto d'impianto: 1.20 x 1.80					
voci di spesa		unità	quantità	prezzo	totale
<b>Barbatelle</b>		n.	4.000	1,70	6.800,00
<b>Struttura di sostegno</b>	pali di testata	n.	300	8,00	2.400,00
	pali intermedi	n.	1.000	4,60	4.600,00
	filo di ferro	Kg.	860	2,20	1.892,00
	sostegno ferro	n.	3.200	0,80	2.560,00
	ganci per sostegno	n.	3.200	0,05	160,00
	ancore e o contropali	n.	300	7,00	2.100,00
	cravatte per contropali	n.	300	1,60	480,00
	tiranti	n.	500	2,30	1.150,00
<b>Concimazione</b>	concime minerale	ql.	5	45,00	225,00
	calcio e magnesio	ql.	30	10,00	300,00
	letame	ql.	400	2,10	840,00
	torba (sacchi 80 l)	n.	200	6,80	1.360,00
<b>Interventi meccanici (*)</b>	scasso e pulizia con ragno meccanico	ore	160	54,45	8.712,00
	livellamento e preparazione terreno con ragno meccanico	ore	80	54,45	4.356,00
<b>Mano d'opera (*)</b>	estirpazione, pulizia ceppi, fili e paleria	ore	280	15,00	4.200,00
	tracciamento impianto	ore	32	15,00	480,00
	assistenza impianto ed eliminazione materiale di risulta	ore	400	15,00	6.000,00
	trasporto e distribuzione concime e letame	ore	210	15,00	3.150,00
	apertura buche piantine	ore	80	15,00	1.200,00
	messa a dimora barbatelle	ore	380	15,00	5.700,00
	scavo buche per pali	ore	60	15,00	900,00
	posa pali, fili e canne (*)	ore	120	15,00	1.800,00
<b>totale sistemazione tradizionale parzialmente meccanizzata</b>					<b>61.365,00</b>
50% della spesa totale					<b>30.682,50</b>

(\*) in caso di lavori eseguiti in economia i costi relativi alla mano d'opera devono essere ridotti del 25% e deve essere dimostrata l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano dal Dipartimento di Economia Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano

**RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI****a partire da campagna 2021-2022****PNS settore vitivinicolo**

<b>vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%</b>					
<b>costo per ettaro di vigneto</b>					
<b>attività C1. modifica delle strutture di sostegno della vite</b>					
<b>Sesto d'impianto: 1.20 x 1.80</b>					
<b>Materiali</b>		<b>unità</b>	<b>quantità</b>	<b>prezzo</b>	<b>totale</b>
<b>Struttura di sostegno</b>	pali di testata	n.	300	8,00	2.400,00
	pali intermedi	n.	1.000	4,60	4.600,00
	filo di ferro	Kg.	860	2,20	1.892,00
	sostegno ferro	n.	3.200	0,80	2.560,00
	ganci per sostegno	n.	3.200	0,05	160,00
	ancore e o contropali	n.	300	7,00	2.100,00
	cravatte per contropali	n.	300	1,60	480,00
	tiranti	n.	500	2,30	1.150,00
<b>Mano d'opera (*)</b>	asportazione ed eliminazione struttura vecchia	ore	140	15,00	2.100,00
	assistenza impianto	ore	200	15,00	3.000,00
	scavo buche per pali	ore	60	15,00	900,00
	posa pali, fili e canne	ore	120	15,00	1.800,00
<b>TOTALE</b>					<b>23.142,00</b>
<b>50% del totale</b>					<b>11.571,00</b>

**NOTE: voci asportazione / eliminazione struttura vecchia ed assistenza impianto calcolate al 50% dell'azione A1 (modifica delle strutture di sostegno della vite)**

(\*) in caso di lavori eseguiti in economia i costi relativi alla mano d'opera devono essere ridotti del 25% e deve essere dimostrata l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano

**RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI**
**a partire da campagna 2021-2022**
**PNS settore vitivinicolo**

<b>vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%</b>					
<b>costo per ettaro di vigneto</b>					
<b>attività C2. incremento della densità di impianto di almeno il 20%</b>					
<b>Sesto d'impianto: 1.20 x 1.80</b>					
<b>voci di spesa</b>		<b>unità</b>	<b>quantità</b>	<b>prezzo</b>	<b>totale</b>
<b>Materiali</b>	Barbatelle	n.	800	1,70	1.360,00
	concime minerale	ql.	1	45,00	45,00
	calcio e magnesio	ql.	6	10,00	60,00
	letame	ql.	80	2,10	168,00
	torba (sacchi 80 l)	n.	40	6,80	272,00
<b>Mano d'opera (*)</b>	assistenza impianto	ore	240	15,00	3.600,00
	trasporto e distribuzione concime e letame	ore	210	15,00	3.150,00
	apertura buche piantine	ore	140	15,00	2.100,00
	messa a dimora barbatelle	ore	190	15,00	2.850,00
<b>TOTALE</b>					<b>13.605,00</b>
<b>50% della spesa totale</b>					<b>6.802,50</b>

Note:

- 1) Voci relative al materiale calcolate al 20% dell'azione A1 (% di infittimento minima richiesta).
- 2) Nel valutare la manodopera si è tenuto conto della impossibilità di meccanizzare le operazioni.

(\*) in caso di lavori eseguiti in economia i costi relativi alla mano d'opera devono essere ridotti del 25% e deve essere dimostrata l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano

**RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI  
PNS settore vitivinicolo**

a partire da campagna 2021-2022

vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%					
costo per ettaro di vigneto					
C3. attività combinata di incremento della densità di impianto e di modifica delle strutture di sostegno					
Sesto d'impianto: 1.20 x 1.80					
voci di spesa		unità	quantità	prezzo	totale
Materiali	pali di testata	n.	300	8,00	2.400,00
	pali intermedi	n.	1.000	4,60	4.600,00
	filo di ferro	Kg.	860	2,20	1.892,00
	sostegno ferro	n.	3.200	0,80	2.560,00
	ganci per sostegno	n.	3.200	0,05	160,00
	ancore e o contropali	n.	300	7,00	2.100,00
	cravatte per contropali	n.	300	1,60	480,00
	tiranti	n.	500	2,30	1.150,00
	Barbatelle	n.	800	1,70	1.360,00
	concime minerale	ql.	1	45,00	45,00
	calcio e magnesio	ql.	6	10,00	60,00
	letame	ql.	80	2,10	168,00
	torba (sacchi 80 l)	n.	40	6,80	272,00
Mano d'opera (*)	asportazione ed eliminazione struttura vecchia	ore	140	15,00	2.100,00
	assistenza impianto	ore	280	15,00	4.200,00
	scavo buche per pali	ore	60	15,00	900,00
	posa pali, fili e canne	ore	120	15,00	1.800,00
	trasporto e distribuzione concime e letame	ore	210	15,00	3.150,00
	apertura buche piantine	ore	140	15,00	2.100,00
	messa a dimora barbatelle	ore	190	15,00	2.850,00
<b>TOTALE</b>					<b>34.347,00</b>
50% della spesa totale					<b>17.173,50</b>

NOTE: Messa a dimora barbatelle (\*)

- 1) voci asportazione/eliminazione struttura vecchia ed assistenza impianto calcolate al 50% dell'azione 1
- 2) voci relative al materiale calcolate al 20% dell'azione I (% di sostituzione minima richiesta).
- 3) nel valutare la manodopera si è tenuto conto della impossibilità di meccanizzare le operazioni.

(\*) in caso di lavori eseguiti in economia i costi relativi alla mano d'opera devono essere ridotti del 25% e deve essere dimostrata l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.

L'elenco dei prezzi è stato dichiarato conforme dal Dipartimento di economia management e metodi quantitativi dell'Università degli Studi di Milano



Allegato 3 b

**Linee operative per la rendicontazione delle spese nell'ambito della misura  
"RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI"**

- 1) In termini generali, è possibile ammettere a rendicontazione una spesa fino al valore massimo previsto dal prezzario di cui all'allegato 3 a, sempre in presenza di fattura comprovante la spesa;
- 2) Per gli interventi di preparazione del suolo di cui alla tabella 1 dell'allegato 3a la spesa ad ettaro massima rendicontabile non deve superare il valore massimo; per ogni voce di spesa rimane fisso il costo della manodopera mentre il numero di unità e il valore unitario possono variare nell'ambito del valore massimo:

*es. "DISERBO" (da tabella 1 estirpazione e reimpianto zona collinare)*  
 $2 q \times 85\text{€}/q = 170 \text{€}$       **valore massimo ammesso come da tabella**

*Se il beneficiario presentata una fattura da cui risulta:*  
 $3 q.li \times 56,5 \text{€}/q = 169 \text{€}$ , **la fattura può esser accettata**

- 3) La spesa totale rendicontabile relativa alla concimazione è pari alla somma dei costi massimi per la concimazione organica e la concimazione minerale di cui alle tabelle 1, 3, 5, 6 dell'allegato 3a. Nei limiti di tale cifra massima le voci di costo relative alla concimazione organica e minerale possono essere superiori a quelli riportati nelle suddette tabelle, fino a reciproca compensazione.

*Es. da tabella 1 estirpazione e reimpianto zona collinare*

<i>Spesa concimazione minerale =</i>	<i>180 €/ha</i>
<i>Spesa concimazione organica =</i>	<i>880 €/ha</i>
<b><i>Spesa totale concimazione rendicontabile =</i></b>	<b><i>1.060 €/ha</i></b>

*Se il beneficiario presentata una fattura da cui risulta:*

<i>Spesa concimazione minerale =</i>	<i>500 €/ha</i>
<i>Spesa concimazione organica =</i>	<i>5600 €/ha</i>
<b><i>Spesa totale concimazione =</i></b>	<b><i>1.060 €/ha</i></b>

***la fattura può esser accettata.***

- 4) I costi relativi ai materiali presenti nelle tabelle si riferiscono ad una forma di allevamento e sesto d'impianto standard maggiormente diffusa (come riportato nelle intestazioni delle tabelle stesse). Nel caso in cui le forme di allevamento siano diverse, si tiene conto del costo unitario per le singole voci, moltiplicato per il numero/q.li del materiale effettivamente utilizzato comprovato da regolare fattura di acquisto.
- 5) Lavori in economia → per quanto riguarda gli "interventi di preparazione del suolo", la concimazione e il diserbo, non sono ammissibili come spese per lavori in economia, perché comprendono anche l'acquisto dei materiali; le restanti voci sono ammesse e il valore rendicontabile è pari al costo massimo delle tabelle di riferimento dei costi, decurtato del 25%.
- 6) Lavori in economia → per quanto riguarda i "materiali", i lavori relativi alla messa a dimora di barbatelle, la messa in opera di impianti di sostegno sulla fila, la messa in opera di fili etc. e la messa a dimora testata/ancora, sono ammissibili come spese per lavori in economia e il valore rendicontabile è pari al costo massimo di cui alle tabelle di riferimento dei costi, decurtato del 25%, purché sia dimostrata l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per effettuare gli interventi.